



COMUNE DI VICOPISANO

Provincia di Pisa

Determinazione n. 302 del 21/06/2022 /Reg. Gen.

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO , CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - DETERMINA A CONTRARRE. – CIG Z3836E2439

IL RESPONSABILE

Visti e richiamati:

- l'art. 107 e 109 D.lgs. 267/2000 T.U.E.L.;
- l'art. 20 dello Statuto Comunale, come da ultimo modificato con deliberazione consiliare n.41 del 06.06.2001, esecutiva;
- il Documento Unico di Programmazione 2022-24 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 4.4.2022;
- la deliberazione C.C. n° 12 del 04/04/2022 che approva il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- la deliberazione G.C. n° 61 del 27/05/2022 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2022 – 2024 –approvazione”;
- il Decreto del Sindaco n. 19 del 28.12.2021 con il quale è stato nominato Responsabile dei Servizi Amministrativi;

Atteso che, per effetto degli atti e provvedimenti sopra richiamati, è assegnata alla competenza del sottoscritto Responsabile del Servizio, l'adozione degli atti di gestione, ivi compresi gli impegni di spesa, per la realizzazione degli obiettivi di programma in materia di coperture assicurative del comune;

Premesso che:

- l'Ente non ha in corso attualmente contratti di brokeraggio assicurativo;
- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei

rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;

- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno le professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
- l'affidamento non ha carattere oneroso per l'Ente poiché le prestazioni del servizio di brokeraggio non comportano oneri a carico dell'Ente, in quanto vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il riconoscimento al broker, da parte delle società assicuratrici, una volta concluso l'affidamento delle polizze, di una quota percentuale della unitaria provvigione che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla propria agenzia, che non rappresenta pertanto un costo aggiuntivo per l'Ente;

Tenuto conto che:

- consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi;
- il ricorso all'attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato dalla stessa giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, come appalto di servizi;

Considerato che si ritiene di procedere con l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per anni 2, con possibilità di proroga di ulteriori 3 anni;

Rilevato che sul portale www.acquistinretepa.it non esistono alla data odierna convenzioni attive per la fornitura del servizio richiesto e che non esistono forniture di servizi analoghi sul MEPA in pari data;

Considerato quindi:

- che l'attività relativa all'affidamento in oggetto non comporterà alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi od altro a carico del Comune;
- che le polizze assicurative in essere, con l'indicazione dei premi annui corrisposti sono riepilogate nella seguente tabella:

POLIZZE	SCADENZA	PREMIO
Property (Incendio/furto beni storici e beni comuni)	30/06/23	19525,5

Infortuni	30/06/23	3010,02
Kasko/missioni	30/06/23	1150
RC Auto Libro Matricola	30/06/23	10179,38
RC Patrimoniale	30/06/23	4320
RCT/RCO	30/06/23	29392
	TOTALE	67576,9

Dato atto che il valore stimato del servizio in oggetto, ottenuto moltiplicando il valore della stima delle commissioni vigenti a favore del broker per la durata dell'affidamento, con possibilità di proroga di ulteriori due anni, è pari ad € 37.286,30;

Richiamati altresì il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare gli artt. n. 32 comma 2, n. 36 comma 1, n. 36, comma 2, lettera b), e n. 58;

Ritenuto, pertanto, di individuare numero cinque ditte operanti nel territorio, da invitare alla partecipazione della gara, approvando l'allegato elenco (non soggetto a pubblicazione);

Visti la lettera d'invito comprensiva di disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che la presente determinazione, unitamente agli allegati sopra citati, verranno pubblicati all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vicopisano per 15 (quindici) giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti", nonché sulla piattaforma telematica Start;

Ritenuto di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., valutabile in base ad elementi diversi appositamente indicati nella lettera d'invito, ritenendo detto sistema il più confacente al servizio in oggetto e sulla base dei seguenti parametri:

- A) OFFERTA TECNICA: massimo punti 80
- B) OFFERTA ECONOMICA: massimo punti 20;

Precisato che:

- il fine è quello di garantire il servizio di brokeraggio assicurativo;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi intermediazione assicurativa;
- le modalità di scelta del contraente sono quelle previste dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura negoziata;
- in base all'importo del servizio oggetto di affidamento la Stazione Appaltante non è tenuta al pagamento della quota contributiva a favore dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, di cui all'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2005;

-per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (D.U.V.R.I.) e ss.mm.ii. e che pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero);

Considerato inoltre che in adempimento alla legge 13/08/2010 n.136 come modificata dal Decreto Legge 12/11/2010 n.187 è stato assegnato al presente affidamento il codice CIG Z3836E2439, il quale dovrà essere riportato su tutti i movimenti finanziari inerente il presente affidamento e che i fornitori assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modifiche;

D E T E R M I N A -

- 1) Di approvare la Lettera di invito/Disciplinare di gara, allegata al presente atto per farne parte ed essenziale, al fine di procedere con la procedura negoziata per la selezione di operatore economico cui affidare l'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) Di approvare l'allegato elenco degli operatori economici da invitare (non soggetto a pubblicazione);
- 3) Di trasmettere il presente atto al Servizio Segreteria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MINUTI GIACOMO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.